

SCUOLA FORENSE 2018/2019

IN CONTRO F. IO. 2019 E. 14, 30/16, 30

AVV. DAMIANO TONNASSI - AVV. ALESSANDRO SINIQUARI

CASO

Tizio e Caio, ciascuno socio per il 25% del capitale della società Alfa S.r.l. in liquidazione, avevano ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea di Alfa, convocata per il 30 settembre 2019 dall'altro socio Sempronio, titolare di una quota pari al 50% del capitale di Alfa, sul seguente ordine del giorno: "1. *Sostituzione del liquidatore unico Filano. Nomina del nuovo liquidatore unico e determinazione dei suoi poteri.* 2. *Varie ed eventuali*".

Tizio e Caio si recavano dall'avv. Gracco: Tizio affermava di aver ricevuto solo in data 24 settembre 2019 l'avviso di convocazione, speditogli da Sempronio in data 22 settembre 2019; Caio riferiva di aver ricevuto l'avviso in data 22 settembre 2019 al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ma di aver prontamente avvisato Sempronio della propria impossibilità di partecipare all'assemblea, dal momento che egli si trovava all'estero ed era impossibilitato a rientrare in Italia per quella data.

Ciò nondimeno l'assemblea si teneva in data 30 settembre 2019, presente il solo Sempronio, e la proposta di sostituzione del liquidatore unico Filano con il dott. Mevio veniva approvata con il voto favorevole di Sempronio.

Tizio e Caio esibivano all'avv. Gracco la copia del verbale dell'assemblea e lo statuto sociale di Alfa, mai modificato dal 2000, che per quanto qui maggiormente interessa prevedeva:

- all'art. 9), che "*L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altro luogo in Italia, mediante avviso di convocazione da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci*";
- all'art. 14), che "*Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano sia in prima che in seconda convocazione, secondo le maggioranze rispettivamente previste dall'art. 2486 del c.c.*".

Chiedevano, quindi, all'avv. Gracco di illustrargli i rimedi a disposizione avverso la deliberazione di nomina a nuovo liquidatore della società del dott. Mevio, soggetto agli stessi sgraditi.

Il candidato, assunte le vesti dell'avv. Gracco, rediga motivato parere in relazione alle questioni illustrate da Tizio e Caio e alle loro richieste.

SCUOLA FORENSE 2017/2018

INCONTRO DEL 7/10/'19 16.30/18.30

avv. R. Pellizzato avv. A. Pistolato avv. M. Stigliano Messuti

ESERCITAZIONE

Si tratta di un caso discusso al torneo di retorica forense Scacco d'Atto svoltosi a Viterbo lo scorso giugno.

Divideremo l'aula in tre gruppi:

- un gruppo assumerà il ruolo di Tizio e del suo legale,
- un altro il ruolo di Sempronia e del suo legale,
- il terzo sarà composto dal Tribunale che pronuncerà la decisione.

Simuleremo pertanto due colloqui avvocato/cliente: uno fra Tizio e il suo legale, l'altro fra Sempronia e il suo legale.

Alla fine il terzo gruppo pronuncerà la decisione.

Si raccomanda la lettura e l'esame della sentenze della Corte di Cassazione 19/09/'16 n° 18280 e 28/07/'14 n° 17050.



FONDAZIONE SCUOLA FORENSE TARANTO

SCACCO D'ATTO 2019
TRACCIA DIRITTO CIVILE

Tizio e Caia, fidanzati da alcuni anni, nel 2005 decidono di sposarsi e di acquistare, prima del matrimonio, una casa da destinare ad abitazione coniugale.

A tal fine, Tizio, dipendente delle Forze Armate, chiede un mutuo agevolato alla Cassa Sottufficiali della Marina Militare.

Dato il costo elevato dell'appartamento, i genitori dei nubendi decidono di contribuire all'acquisto della casa dei rispettivi figli donando loro €. 50.000.00 ciascuno, da versare sul conto già cointestato ai due fidanzati.

In data 29.04.2005, nell'imminenza della stipula dell'atto di compravendita ed in attesa dell'erogazione del mutuo, Sempronia, madre di Caia, versa sul predetto conto €. 70.000.00 anziché €. 50.000,00, ma la differenza di €. 20.000.00 le viene rimborsata dal genero il 17.01.2006, non appena ottenuto il prestito dalla Marina Militare.

La casa viene acquistata prima del matrimonio ed intestata soltanto a Tizio. A distanza di pochi mesi viene celebrato il matrimonio ma, qualche anno dopo la coppia si separa.

Nell'accordo di separazione consensuale Tizio e Caia dividono al 50% tutti i propri beni mobili ed immobili, ivi compresa la casa coniugale che resta in proprietà esclusiva di Tizio il quale tuttavia versa a Caia un conguaglio di circa €. 100.000.00.

Con atto di citazione notificato il 24.02.2015 Sempronia chiede all'ex genero Tizio la restituzione del prestito infruttifero di €. 70.000.00 a lui concesso il 29.04.2005, per la residua somma dovuta di €. 50.000.00, essendo stati già restituiti €. 20.000.00 in data 17.01.2006.

Tizio si costituisce in giudizio contestando la domanda, essendosi trattato di liberalità d'uso in vista delle nozze e mancando qualsivoglia accordo scritto per la restituzione delle somme.

Gli scacchisti, assunte rispettivamente le difese di Sempronia e di Tizio, espongano le ragioni delle parti rappresentate con precipuo riferimento agli istituti della liberalità d'uso, della donazione e del mutuo.

Cassazione Civile sez. II, 19/09/2016, n.18280

Cassazione Civile sez. III, 28/07/2014, n.17050